

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 12 maggio 2009

OGGETTO: INDENNITÀ DI ESPROPRIO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 2102/08 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ – ASSUNZIONE DI MUTUO – VARIAZIONE DI BILANCIO.

L'anno **DUEMILANOVE** il giorno **DODICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.00** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1) UMBERTO	MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO	DE SANTIS	X	
2) FABIO	MARTELLUCCI		X	13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE		X	
3) CAMILLO	LIBERTINI	X		14) LUCIANO	PALLESCHI	X	
4) RINALDO	GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO Sulpizi		X	
5) BRUNO	SILVAGNI	X		16) ANTONIETTA	BIANCHI	X	
6) ROBERTO	FEDERICO	X		17) ELVIRA	PICOZZA	X	
7) CLAUDIO	GIORGI	X		18) FEDERICO	D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA	ONORATI	X		19) MAURO	PETROLE	X	
9) ANGELO	GALLI	X		20) FRANCESCO	AVERSA	X	
10) VIVENZIO DI LEGGE		X		21) ADRIANA	FIORMONTI	X	
11) MASSIMILIANO FRASCA		X		TOTALE		20	1

assegnati n. 20+ 1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 19 + 1 (Sindaco)
assenti n. 1

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Presidente del Consiglio comunale avv. Vivenzio Di Legge da inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Daniela Ventriglia.

Dato atto che all'inizio della trattazione del presente argomento sono presenti in aula 20 consiglieri, come da frontespizio che precede, il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al consigliere Angelo Galli che illustra il punto all'ordine del giorno e fa un excursus sull'iter processuale che ha determinato la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio.

L'assessore Rinaldo GIORDANI aggiunge che nel deliberato bisogna inserire la motivazione giuridica del provvedimento da individuare correttamente nell'art 194 lett. d).

Il consigliere Domenico Antonio Sulpizi ritiene che la ricostruzione storica sia corretta, ma non partecipa alla votazione di questa delibera perché ritiene che ci sia stata troppa insistenza nel proporre ricorsi e appelli.

Il consigliere Adriana Fioronti ritiene sia un atto gestionale che deve essere approvato da questa maggioranza e pertanto dichiara di non votare.

Il consigliere Elvira PICOZZA concorda con quanto detto dai colleghi di minoranza.

Il Sindaco sottolinea che se si tratta di atto gestionale allora dovrebbe votare chi amministrava all'epoca dei fatti. Ricorda che la parte pubblica è comunque soggetta a controllo.

L'assessore Rinaldo GIORDANI precisa che non si tratta di atto di gestione, perché è un atto che la legge demanda al Consiglio comunale.

I Consiglieri Picozza, Fioronti, D'Arcangeli, Petrole, Bianchi, Sulpizi e Aversa non partecipano alla votazione.

Terminata la discussione il Presidente del Consiglio Comunale invita l'assemblea a votare il presente punto all'ordine del giorno.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Udito quanto precede;

Premesso:

- che l'art 12 bis del D.L. 12/01/1991, n.6, convertito nella legge 15 maggio 1991 n 80, recante disposizioni sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, legittimamente riconoscibili, concedeva agli Enti Locali la possibilità di procedere ad una sanatoria cristallizzata, entro il termine perentorio del 15 luglio 1991 di tutti i debiti fuori bilancio sorti prima della data di entrata in vigore della legge 142/90;
- che l'ordinamento finanziario e contabile, approvato con D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77, all'art 37 reca la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio adottato su proposta del Responsabile del servizio con la quale si prende atto dei debiti contratti senza preventivi impegni di spesa e li iscrive in bilancio secondo le modalità contabili;
- che, il D.L. 24 luglio 1996, n.390, ha concesso agli Enti locali la possibilità di procedere entro il 31/12/1996 al riconoscimento, ai sensi dell'art 37 ed al conseguente finanziamento di tutti i debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data del 13 giugno 1990, purché la loro conoscenza fosse posteriore alla data del 15 luglio 1991;

- che, il D.Lgs. 15 settembre 1997, n.342, rinnovando la lettera e) comma 1 dell'art 37, ha consentito a tutti gli Enti Locali di riesaminare tutti i debiti fuori bilancio non riconosciuti, sorti dopo la data del 13 giugno 1990, al fine di rendere più trasparente la situazione giuscontabile degli Enti;

Visto l'art 194 del DLgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni (TUEL) che consente il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio per le fattispecie giuridiche qui di seguito elencate:

a)-Sentenze passate in giudicato

b)-copertura disavanzi dei consorzi

c)-ricapitalizzazioni di società di capitali;

d)-procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità relativamente a quella parte di debito che deriva da una rideterminazione dell'indennizzo;

e)-acquisizione di beni e servizi effettuate in violazione dell'art 1/2/3 del TUEL innanzi citato;

Visto l'art 41 comma 4 della legge 448/2001 che per il finanziamento di spese di parte corrente il comma 3 dell'art 194 del TUEL si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3;

Considerato che a seguito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, iniziato nell'anno 1979, venne stipulato un atto di cessione volontaria delle aree soggette ad esproprio per il corrispettivo di L. 18.752.500, fatto salvo il diritto ad eventuale conguaglio derivante dalle nuove norme legislative emanate in sostituzione della legge 29 luglio 1980 n.385;

Visto che gli espropriati, sigg.ri Sciscione Pio e Sciscione Margherita, hanno chiesto al Tribunale di Latina la condanna del Comune di Priverno al pagamento del conguaglio da determinare in riferimento alla surriportata normativa;

Considerato che il Comune di Priverno, nelle difese di primo grado, eccepì l'incompetenza del Tribunale adito e la prescrizione di ogni eventuale diritto;

Visto che il Tribunale di Latina, disattendendo, nella motivazione della pronuncia, le eccezioni di incompetenza, con sentenza non definitiva n. 1087/2002 ha dichiarato l'onerosità posta a carico del Comune di Priverno di € 19.017,00 oltre gli interessi legali ;

Visto che nel 2005 il Comune di Priverno ha proposto appello dinanzi la Corte d'appello di Roma avverso tali sentenze ribadendo le eccezioni di incompetenza del Tribunale civile di Latina e di prescrizione del diritto di pagamento di ulteriori somme;

Atteso che i signori Sciscione costituitisi presso la Corte di Appello di Roma- I^a Sezione Civile, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello e contestato la fondatezza del gravame ed hanno proposto appello incidentale in relazione all'omessa valutazione dei rilievi critici formulati dal proprio consulente tecnico di parte circa le somme determinate nella consulenza tecnica d'ufficio, oltre che in relazione all'entità ed alla decorrenza degli interessi;

Visto che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n.2102/2008, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Latina adito in ordine alla domanda avanzata dai Sigg.ri Sciscione e la conseguente nullità delle pronunce impugnate, stante la competenza in unico grado della Corte di Appello, e contestualmente ha condannato il Comune di Priverno al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti signori Sciscione Pio e Scissione Margherita di € 19.017,00 oltre gli interessi legali alla data del 28 luglio 1983;

Ritenuto, dover riconoscere la legittimità di detto debito che ammonta in totale ad €89.745,14 così distinto:

sig. Sciscione Pio .	sorte capitale.....	€ 19.17,00
	interessi	€ 25.855,57
Sig.ra Sciscione Margherita	sorte capitale.....	€ 19.17,00
	.interessi	€ 25.855,57

Ritenuto necessario disporre il finanziamento della spesa nel modo seguente:

quanto ad € 52.090,94 sorte ed interessi al 31/12/1990 con assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

quanto ad € 37.654,24 come segue:

€ 5.000,00 con fondi di bilancio corrente cap 198 spese per liti
€ 32.654,24 con fondi di bilancio 2010;

Ritenuto pertanto necessario disporre la seguente variazione di bilancio :

PARTE 1^ ENTRATA

T V° CAT 3 RISORSA 3772 CAP 670000 IN AUMENTO € 52.090,94

PARTE 1^ ENTRATA

TITOLO 5 RISORSA 3896 CAP 650.000 IN DIMINUZIONE € 52.090,94

PARTE II^ SPESA

TITOLO II° F 10 S01 I02 CAP 670000 IN AUMENTO € 52.090,94

TITOLO II F01 S06 I06 CAP 244005 IN DIMINUZIONE € 52.090,94

Per quanto sopra acquisiti i pareri favorevoli:

dal Responsabile del servizio contenzioso in ordine alla regolarità tecnica;

dal Responsabile del Dipartimento 2 in ordine alla regolarità contabile;

Si procede con la seguente votazione:

Votanti 13, Voti favorevoli 13, all'unanimità dei voti resi legalmente per alzata di mano:

DELIBERA

1) **DI RICONOSCERE** la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di appello di Roma I^ Sezione civile, sentenza n. 2102/2008, allegata alla presente deliberazione, per tutte le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono riportate, ai sensi dell'art. 194 lett. d) del Dlgs. 267/2000.

